

CAPITOLO XXXIII

LE AZIONI DI CLASSE

SOMMARIO: 1. L'azione di classe e la tutela collettiva. – 2. L'esercizio dell'azione di classe risarcitoria. – 3. L'articolazione del procedimento in fasi distinte: la fase dell'ammissibilità. – 4. La fase della trattazione e l'adesione. – 5. La conclusione della fase: transazione o sentenza. – 6. Le impugnazioni della sentenza. – 7. La terza fase: procedura di adesione e accertamento dei diritti individuali. – 8. Attuazione spontanea ed esecuzione collettiva. – 9. L'azione inibitoria di classe.

1. L'azione di classe e la tutela collettiva

Accanto al modello di una controversia intercorrente tra soggetti singoli o comunque determinati, è concepibile però un altro schema, in cui l'azione non si presenta come espressione del diritto di un singolo, bensì quale meccanismo di tutela di una collettività aperta di soggetti. Vengono qui in gioco interessi collettivi, ovvero veri e propri diritti rappresentati però in giudizio non da singoli titolari ma da un soggetto che sta in giudizio non per sé ma per tutti i componenti di una collettività indeterminata, di una classe che viene tutelata appunto da una “azione di classe” (*class action* nella nomenclatura nordamericana).

Con la legge 12 aprile 2019, n. 31, la materia è stata regolata e collocata nel codice di procedura, al cui ultimo articolo sono stati aggiunti gli articoli da 840-*bis* a 840-*sexdecies* contenenti la disciplina dell'azione risarcitoria e dell'azione inibitoria. Lo strumento di tutela è destinato a indirizzarsi ai diritti “individuali omogenei” che diventano “*tutelabili anche attraverso l'azione di classe*” (art. 840-*bis*), codificando una tutela aperta a tutti i soggetti dell'ordinamento e fungente da rimedio anche ad illeciti extracontrattuali. Si pensi, per es., alle lesioni di diritti dei membri di collettività esposte ad una determinata attività nociva con riflessi ambientali.

Per diritti “individuali omogenei” si intendono diritti individuali ma tutti i membri di una classe: l'*omogeneità* sta nel fatto che gli appartenenti alla classe godono (ognuno per sé) di un diritto della stessa natura e derivante dalla stessa fonte di responsabilità. Si pensi, per es., al diritto al risarcimento derivante dal danno tipicamente connesso all'acquisto di prodotto difettoso: ciascuno degli acquirenti di quel determinato prodotto possiede un diritto che è *individuale*, ma questo diritto è sicuramente omogeneo ai diritti degli altri acquirenti.

Naturalmente il diritto abilita il proprio (asserito) titolare ad agire individualmente, ma la sua tutela è affidata “anche” all'azione di classe, cioè ad un meccanismo tendenzialmente idoneo a soddisfare tutti i singoli diritti con un solo processo: rinunciando ad agire personalmente in via autonoma, il titolare può fruire del risultato di un'azione esercitata a favore di tutti coloro che si trovano in situazione “omogenea”. Il che, trattandosi molto spesso di diritti che, individualmente considerati, non giustificerebbero l'impresa e la spesa di agire in giudizio, consente di ottenere il risultato con una considerevole economia di mezzi.

2. L'esercizio dell'azione di classe risarcitoria

Possono agire in giudizio con lo strumento dell'azione di classe risarcitoria tanto i singoli componente della classe dei danneggiati, quanto le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra i propri obiettivi statuari la tutela di diritti individuali omogenei, e che siano iscritte in un apposito elenco istituito presso il Ministero della Giustizia. Prendendo l'iniziativa di agire, il singolo danneggiato opera quindi in nome di tutti i membri della classe, oltre che per sé, quale membro di essa. L'organizzazione o l'associazione abilitata agisce quale rappresentante della classe.

Soggetti passivi dell'azione sono invece le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, in relazione ad atti posti in essere nello svolgimento delle proprie attività.

Competente a trattare e decidere l'azione di classe è la sezione specializzata del c.d. “tribunale delle imprese” del luogo ove ha sede l'impresa o l'ente convenuto. La domanda si propone con ricorso ed al procedimento si dovrebbero applicare, secondo la legge, le norme del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-*bis* ss.

Per dare pubblicità alla azione di classe, e agevolare le adesioni senza imporre all'attore eccessivi oneri, tanto pubblicitari quanto di raccolta e gestione delle adesioni, il ricorso viene pubblicato, a cura della cancelleria, in una area pubblicamente accessibile del c.d. portale telematico del Ministero della Giustizia. Nessuna pubblicità è invece prevista per la comparsa di risposta del convenuto (sicché questo finisce per restare pubblicamente esposto alla sola unilaterale ricostruzione della controparte).

Il problema di una eventuale pluralità di azioni è affrontato dall'art. 840-*quater* secondo cui, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente: i successivi giudizi sono cancellati dal ruolo senza possibilità di riassunzione. Resta (ovviamente) salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.

Le cause relative ad azioni di classe proposte invece tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all'azione principale.

3. L'articolazione del procedimento in fasi distinte: la fase dell'ammissibilità

Il procedimento si articola in tre distinte fasi.

La prima fase ha ad oggetto la verifica dell'ammissibilità dell'azione. Si tratta di un'indagine preliminare per la quale viene fissata un'apposita udienza. Entro trenta giorni da questa il Tribunale decide dell'ammissibilità dell'azione con ordinanza (da pubblicarsi, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici entro quindici giorni dalla pronuncia).

Tanto l'ordinanza di inammissibilità che quella che ammette l'azione sono reclamabili in Corte d'Appello entro trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore); la Corte decide sul reclamo in camera di consiglio.

Il reclamo avverso le ordinanze che dichiarano ammissibile l'azione proposta non sospende il procedimento in corso davanti al tribunale. In caso di declaratoria di ammissibilità (conferma dell'ammissibilità già dichiarata in primo grado ovvero revoca dell'ordinanza di inammissibilità), la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa.

Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.

L'art. 840-ter, comma 4, c.p.c., stabilisce che la domanda è dichiarata inammissibile quando:

- a) appare manifestamente infondata, o
- b) non sussiste omogeneità dei diritti individuali tutelabili, o
- c) il ricorrente è in conflitto di interessi con il resistente (5) oppure
- d) il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio..

La legge non affronta espressamente il tema della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che statuisce sull'ammissibilità pronunciata in sede di reclamo. L'ordinanza di ammissibilità è probabilmente non ricorribile, considerato che la parte convenuta, soccombente sul punto, avrebbe pur sempre la possibilità di ritornare sulla questione in sede di appello contro la sentenza di merito. Più delicato è il punto della ricorribilità in cassazione dell'ordinanza di inammissibilità. Il controllo della Corte di cassazione dovrebbe essere ammesso alla luce dei principi consolidati (e più volte richiamati) in tema di ricorribilità straordinaria (art. 111 c. 7 cost.), ma la soluzione resta incerta alla luce della posizione negativa assunta finora dalla Suprema Corte (Sezioni Unite n. 2610/2017).

La legge stabilisce che l'inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda lascia il ricorrente libero di riproporre l'azione di classe *“quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”*. Questo farebbe pensare che si sia voluto sbarrare la strada al ricorso straordinario dell'art. 111 c. 7 cost., ma la soluzione varrebbe solo in questo caso: nelle altre ipotesi di inammissibilità si è autorizzati a pensare ad una sorta di *ne bis in idem* per azioni collettive sullo stesso oggetto, sicché se ne imporrebbe la ricorribilità per cassazione considerata la sicura decisorietà della pronuncia e la sua definitività.

4. La fase della trattazione e l'adesione

Superata positivamente l'ammissibilità dell'azione, il processo passa alla seconda fase per la trattazione nel merito della domanda. Oggetto della trattazione è l'accertamento della responsabilità del convenuto: come si può intuire, a questo stadio non si può pretendere di accertare l'effettività del danno in capo a singoli soggetti (cosa che si vedrà in seguito) ma occorre limitarsi a verificare se sussiste il comportamento antigiusdittorio del convenuto caratterizzabile quale evento dannoso, cioè se sussiste la sua responsabilità. I diritti dei singoli danneggiati saranno infatti accertati (secondo le disposizioni dell'art. 840-*octies*), successivamente alla pronuncia di accoglimento.

Al giudice è imposto di procedere agli *“atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio”* senza vincoli formali predefiniti, cioè *“omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio”* (si tratta della stessa formula impiegata dall'art. 669-*sexies* c. 1 per l'istruttoria cautelare e dall'art. 702-*ter* c. 5 per il procedimento sommario di cognizione).

Ampliati appaiono peraltro i poteri istruttori: su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente nella disponibilità del convenuto e sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti (anche con riguardo a categorie di documenti); la ingiustificata inottemperanza all'ordine è sanzionata con ammenda pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, devoluta alla Cassa delle ammende. Per l'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici. Sarà normalmente indispensabile che il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio. In tal caso l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso di questi *“sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente”* (art. 840-*quinquies*).

A norma dell'art. 840-*quinquies*, con la stessa ordinanza che ammette l'azione, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter* c. 2, per l'adesione all'azione da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei.

L'aderente non assume la qualità di parte vera e propria, il che esclude poteri di iniziativa e, quindi, di condizionamento della procedura (potere di instare, di opporsi, di contraddire, di impugnare ecc.); esso ha sempli-